

Allegato B

COMUNE DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

Rep. n.

Prot. n./SG/gs

CONVENZIONE

PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO DA CALCIO N. 4 E PALESTRA) DI VIA MONTICANO, RELATIVE PERTINENZE ED ATTREZZATURE. PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2008 AL 31 AGOSTO 2010.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto (2008) addì (..) del mese di e alle ore, in Conegliano, nella sede municipale di piazza Cima n. 8 fra le sotto specificate persone:

1. Dr. Maurizio Tondato, nato a Conegliano il 6 marzo 1955 e domiciliato presso la sede comunale di piazza Cima n. 8, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Dirigente della Direzione Generale Area Affari Generali e Servizi Alla Persona, Vice Segretario Generale, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Conegliano con sede in piazza Cima n. 8 (codice fiscale: 82002490264), ai sensi dell'art.107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della disposizione sindacale prot. n. 4707/URU del 28.01.2008;
2. Sig. _____, nato a _____ (___) il ___ ___ 19___, residente a _____ in via _____ n. __, che interviene nel presente atto quale _____ dell'Associazione / Società Sportiva _____, nominato da _____ in data _____, con sede in _____, via _____ n. __, codice fiscale _____, che di seguito sarà denominata "Concessionario";

PREMESSO

CHE con deliberazione consiliare n. 73-580 del 29.6.1993, esecutiva ai

sensi di legge (CO.RE.CO. prot. n. 5728 del 16.7.1993), veniva approvato il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;

CHE con deliberazione consiliare n. 89-697 del 11.2.1994, esecutiva ai sensi di legge (CO.RE.CO. prot. n. 1146 del 28.2.1994), l'Amministrazione comunale approvava lo schema della convenzione tipo per la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 16.04.2008, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione a terzi della gestione di impianti sportivi comunali, tra i quali l'impianto sportivo di via Monticano per la durata di due anni, dal 01.09.2008 al 31.08.2010;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del __.__.2008, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati gli schemi delle convenzioni per le concessioni in uso degli impianti sportivi comunali;

CHE con determinazione del Dirigente della Direzione Generale Area Affari Generali e Servizi alla Persona, Vice Segretario Generale, n. ... in data, veniva approvato il bando per l'affidamento della gestione in concessione dell'impianto in oggetto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori componenti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - SCOPO DELLA CONCESSIONE.

Il Comune di Conegliano, a mezzo del costituito suo Dirigente, di seguito denominato "Comune", affida all'Associazione / Società Sportiva _____, con sede _____, via _____ n. __, di seguito denominato "Concessionario", che, tramite il suo Presidente accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale: campo di calcio n. 4 e palestra di via Monticano di cui all'art. 2 del "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", per lo svolgimento degli allenamenti, delle gare ufficiali e amichevoli di calcio e attività polivalenti, nonché di tutte le altre manife-

stazioni complementari alle anzidette iniziative, comprese quelle che comportano una collocazione provvisoria di strutture mobili.

Potranno altresì organizzarsi altre iniziative, che dovranno in ogni caso essere valutate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

La gestione dell'impianto sportivo di via Monticano – campo di calcio e palestra comprende:

- a) il complesso immobiliare comprensivo delle strutture inserite all'interno dell'area indicata in planimetria allegata sub A;
- b) attrezzature: come da elenco allegato sub B.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione ha la durata di due anni, decorrente dal 1 settembre 2008 e scadente il 31 agosto 2010 e rinnovabile per un altro biennio.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI.

Gli immobili e le attrezzature dati in gestione sono quelli indicati all'art. 2 della presente convenzione.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario è considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale connessa e conseguente all'uso dell'impianto ed al fatto dei propri associati ed ausiliari è a carico del concessionario.

Il Concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze nu-

meriche riscontrate all'atto dell'inventario, per quanto riguarda le attrezzature direttamente assegnate.

ARTICOLO 6 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE.

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può accedere agli impianti, per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

E' obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente per iscritto all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ARTICOLO 7 - RISARCIMENTO DANNI - GARANZIE - POLIZZA ASSICURATIVA.

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale, qualora tali danni non siano risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il Concessionario dovrà conseguentemente sottoscrivere con un primario istituto assicurativo all'uopo autorizzato a norma di legge una idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La polizza dovrà avere per oggetto la gestione dell'intero impianto sportivo, comprese tutte le attività secondarie, accessorie e complementari.

Dovrà altresì sottoscrivere idonea – a giudizio insindacabile dell'Amministrazione - polizza infortuni, occorsi durante l'attività sportiva, per coloro che hanno un rapporto diretto con il concessionario (iscritti, atleti, praticanti, ecc.).

La durata delle polizze sarà pari alla durata della convenzione. I contratti dovranno essere forniti in originale al Comune debitamente quietanzati dall'assicuratore prima della stipula della presente convenzione. Ad ogni scadenza annuale delle polizze dovrà essere esibita al Comune quietanza di rinnovo in originale debitamente quietanza dall'assicurazione.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO - MODALITA' E TARIFFE.

Il complesso immobiliare oggetto della presente convenzione dovrà venire messo a disposizione del Comune gratuitamente (art. 14 del "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali") su semplice richiesta del Comune, compatibilmente con l'attività ufficiale del Concessionario, per manifestazioni ed attività organizzate dal Comune stesso o poste sotto il suo patrocinio, oppure svolte con la sua collaborazione, per un massimo di 10 giornate l'anno.

Le richieste in tal senso dovranno essere presentate dal Comune al Concessionario almeno 7 giorni prima della manifestazione.

A domanda tale complesso immobiliare, con le relative attrezzature, dovrà, inoltre, essere messo a disposizione di altri sodalizi sportivi cittadini e non cittadini, compatibilmente con l'attività ufficiale del Concessionario, indicata nel calendario di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Amministrazione comunale esaminerà le richieste d'uso dell'impianto, fisserà le modalità di utilizzo e la tariffa prevista dal tariffario per accesso ed uso impianti sportivi comunali che dovrà essere preventivamente corrisposta direttamente al Concessionario, tenuto ad erogare i servizi di apertura, custodia, vigilanza e pulizia dell'impianto.

Il concessionario dovrà presentare, a inizio stagione, un calendario stagionale di utilizzo ottimale dell'impianto, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale e che potrà subire delle modifiche, da concordarsi preventivamente tra le parti.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE.

E' vietata la sub-concessione in uso a terzi, di tutto o parte dell'impianto sportivo, salvo il caso prospettato all'art. 8.

ARTICOLO 10 - DIVIETO UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'.

E' vietato depositare materiale ed installare attrezzature nell'area indicata

nella planimetria allegata alla presente convenzione, senza apposita autorizzazione rilasciata di volta in volta dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni dell'impianto sportivo per usi diversi da quelli di cui all'art. 1.

Nel caso gli impianti richiedano una necessaria e temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spesa alle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Si obbliga inoltre a sollevare il Comune da ogni responsabilità.

Si impegna altresì a:

- A) attenersi alle vigenti prescrizioni specialmente in materia di pubblica sicurezza ed a quelle che di volta in volta saranno imposte dalla Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre autorità competenti;
- B) assicurare l'uso diligente degli impianti e delle attrezzature da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose dall'uso dell'impianto medesimo, comunicando in ogni caso, tempestivamente al Comune, i danni subiti o provocati agli impianti ed alle attrezzature;
- C) provvedere alle pulizie generali dell'impianto in concessione;
- D) provvedere alla custodia dell'impianto durante l'orario di utilizzo;
- E) produrre copia del bilancio annuale dell'Associazione, entro 30 giorni dall'approvazione.

ARTICOLO 12 - SPESE DI MANUTENZIONE – INTERVENTI URGENTI.

L'Amministrazione comunale assume a suo carico le seguenti spese: manutenzioni straordinarie, riassetto dei tappeti erbosi dal termine della stagione sportiva all'inizio della nuova stagione sportiva, mentre il Concessionario dovrà provvedervi nell'arco della stessa stagione sportiva, aggiornamento delle attrezzature in dotazione originaria secondo le normative vigenti in materia.

Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del Concessionario.

Gli interventi urgenti che si rendessero indispensabili per la sicurezza e l'incolumità pubblica potranno essere eseguiti direttamente dal gestore senza la preventiva autorizzazione dell'ente; l'Ufficio tecnico competente dell'ente dovrà tuttavia esserne preventivamente informato e dare il proprio consenso entro le 12 ore lavorative successive anche per le vie brevi (telefax).

Gli interventi di manutenzione straordinaria che vengano riconosciuti come causati da mancata esecuzione della manutenzione ordinaria saranno tenuti in considerazione ai fini della applicazione di penali ed eventuale revoca da parte dell'ente della gestione affidata.

Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione di comprovata necessità, il Concessionario può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale a provvedere ai lavori in modo diretto, per la spesa massima di Euro 3.000,00 (tremila/00), IVA esclusa, per stagione sportiva (1.9/31.8), con le seguenti modalità:

- a) il Concessionario presenterà all'Area Servizi al Territorio e alla Direzione Generale Area Affari Generali e Servizi alla Persona – Ufficio Sport una relazione dettagliata dei lavori da eseguire, corredata da almeno un preventivo di ditte di provata esperienza e specializzazione nel settore di intervento;
- b) l'Area Servizi al Territorio vaglierà la relazione ed il preventivo sia sotto il profilo tecnico che sulla congruità della spesa, potrà indicare

altre ditte selezionate dall'Amministrazione comunale purché specializzate nel settore ed economicamente più vantaggiose a parità di servizi e tecnologie offerte;

- c) l'Amministrazione comunale provvederà ad autorizzare per iscritto l'effettuazione dei lavori fissando i limiti di spesa da rimborsare dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori a cura dell'area Servizi al Territorio e provvedendo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario sulla base dei giustificativi e nei limiti della spesa autorizzata a mezzo di contributo erogato dalla Direzione Generale Area Affari Generali e Servizi alla Persona – Ufficio Sport.

ARTICOLO 13 – SPESE ENERGETICHE,

Le spese correnti di energia elettrica, acqua e riscaldamento, sono a carico dell'Amministrazione comunale; il concessionario concorrerà con il 25% (venticinque per cento) da calcolarsi al termine di ogni stagione sportiva (01.09/31.08), con esclusione delle spese telefoniche e della tariffa asporto rifiuti che resteranno a totale carico della Società concessionaria dell'impianto.

Le spese di manutenzione degli impianti di erogazione utenze rimangono a carico dell'Amministrazione per la quota del 75%; la rimanente quota del 25% è a carico del concessionario.

ARTICOLO 14 - GESTIONE DELLA PUBBLICITA'.

La pubblicità all'interno degli impianti sportivi è consentita negli spazi prefissati dall'Amministrazione comunale con proprio atto deliberativo.

Il concessionario può affittare gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto a soggetti terzi introitandone il canone relativo, fatto salvo l'onere a carico del soggetto che effettua la pubblicità dell'assolvimento nei termini di legge e regolamento vigenti, dell'imposta sulla pubblicità. Al concessionario è consentito inoltre installare idonei impianti pubblicitari all'esterno del fab-

bricato, nel rispetto delle vigenti norme di legge e/o regolamento (Codice della strada, Regolamento I.P. e PP.AA., regolamenti edilizi, etc.), affittandoli a terzi sempre nel rispetto degli oneri tributari, nei limiti dei piani autorizzati dall'ente. La scelta dovrà comunque escludere: la propaganda politica, sindacale, filosofica, religiosa; la pubblicità diretta o indiretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, droghe, materiale pornografico o a sfondo sessuale; i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ARTICOLO 15 - PERSONALE.

Il Concessionario si impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri soci e/o dipendenti, a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione comunale e gli operatori del Concessionario.

ARTICOLO 16 - VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare o sospendere la presente convenzione nei casi in cui si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

ARTICOLO 17 - REVOCA O SOSPENSIONE CONCESSIONE.

La presente concessione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento in caso di violazione delle norme che la disciplinano, così come previsto dall'art. 9 del "Regolamento degli impianti sportivi comunali".

Il Comune potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario secondo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della L. 7.08.1990 n. 241.

ARTICOLO 18 - FACOLTA' DI RECESSO.

Qualora per gravi e motivate circostanze il Concessionario intenda recedere anticipatamente dalla presente convenzione, dovrà comunicarlo, producendo adeguata documentazione, all'Amministrazione comunale, con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di preavviso.

ARTICOLO 19 - PENALI.

Il gestore deve adempiere le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione con la massima diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Qualora durante il rapporto concessorio dovessero emergere ritardi o inadempimenti, il Comune potrà addebitare al gestore delle penali. Queste verranno applicate previo contraddittorio scritto con il gestore, il quale avrà diritto di presentare le proprie giustificazioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione (che potrà avvenire con qualsiasi mezzo idoneo: fax, lettera raccomandata o telegramma).

Nei seguenti casi saranno applicate le penali di seguito indicate:

- a) penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'omissione, per ogni contestazione scritta da parte del competente ufficio comunale, relativa alla mancata esecuzione, nei tempi previsti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli interventi migliorativi proposti in sede di presentazione dell'offerta, verificati da verbali di sopralluogo del personale comunale incaricato del controllo;
- b) penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla gravità del fatto, per ogni contestazione scritta da parte del competente ufficio comunale, relativa alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4.

In ogni altro caso, fatta salva la proporzionalità alla gravità del fatto addebitato al gestore, saranno applicate delle penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE.

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente convenzione ed in genere per tutte quelle non definite in via amministrativa, è competente il Tribunale di Treviso.

In pendenza del giudizio, il concessionario non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ARTICOLO 21 - NORMATIVA ANTIMAFIA.

L'Amministrazione Comunale dichiara che la stipula della presente convenzione non è soggetta agli accertamenti antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), del D.P.R. 03.06.1998, n. 252.

ARTICOLO 22 - ONERI ED EFFETTI FISCALI.

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune.

Il presente atto viene stipulato a scrittura privata a norma dell'art. 65 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti (approvato con deliberazioni consiliari n. 72-579 del 25.06.1993 e n. 78-632 del 12.10.1993, esecutive ai sensi del legge) e verrà registrato "in caso d'uso" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

E' tutto dattiloscritto in fogli bollati n.... per complessive facciate e righe della presente fino a questo punto.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI CONEGLIANO

(Dr. Maurizio Tondato)

IL CONCESSIONARIO

(Sig. _____)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare

espressamente le disposizioni di cui all'art. 3 (Durata della concessione), 8 (Utilizzo dell'impianto – Modalità e tariffe), 9 (Divieto di sub - concessione), 11 (Obblighi ed oneri a carico del concessionario), 12 (Spese di manutenzione . Interventi Urgenti), 16 (Variazione della convenzione a seguito modifiche statutarie), 17 (Revoca o sospensione concessione), 18 (Facoltà di recesso), 19 (Penali) e 20 (Controversie) del presente atto.

COMUNE DI CONEGLIANO

(Dr. Maurizio Tondato)

IL CONCESSIONARIO

(Sig. _____)